



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (CLINI)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2012

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante
misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Allegato	»	11
Disegno di legge	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto muove dalla esigenza di predisporre le misure necessarie ad adempiere alle indicazioni giunte, in più occasioni, dalla giurisprudenza e dall'amministrazione dell'Unione europea in materia di trattamento dei rifiuti e di trattamento dei materiali da riporto, nonché di definire compiutamente il campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto.

Il presente decreto si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, consta di quattro commi; al comma 1, si prevede la sostituzione del comma 1-*bis* dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, autorizzando, per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1 del citato articolo 6-*ter*, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti o, comunque, in prossimità delle stesse, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto.

In questo modo, sarà possibile consentire lo smaltimento tramite termovalorizzatore della parte secca dei rifiuti ottenuta mediante gli impianti di digestione anaerobica della frazione organica realizzati in prossimità degli STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio).

Al comma 2 si prevede, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, il prolungamento da dodici a ventiquattro mesi del mandato dei commissari straordinari destinati, ai sensi di detta norma, a svolgere funzioni di amministrazione aggiudicatrice, l'ampliamento dei loro poteri – ai fini dell'acquisizione al patrimonio pubblico delle cave abbandonate o dismesse per realizzarvi siti da destinare a discarica – al fine di rendere consentito l'esercizio dei poteri propriamente espropriativi e lo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, nonché l'esercizio in via sostitutiva delle funzioni – ad iniziare da quelle finalizzate all'espropriazione dei suoli occorrenti – attribuite in materia agli enti locali ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, e, infine, la possibilità di operare con i poteri e di potersi avvalere delle deroghe di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma modificato, con oneri a carico del concessionario; inoltre, viene previsto che, anche nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata, in conformità al disposto dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; infine, viene razionalizzato l'im-

pianto della norma omogeneizzando, anche ai fini dell'esercizio dei maggiori poteri conferiti dal presente decreto ai commissari straordinari, il regime proprio di questi ultimi, così da rendere chiaro che anch'essi operano in luogo del Presidente della regione, nell'esercizio delle funzioni già spettanti al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 90 del 2008.

Al comma 3 si introduce una norma finalizzata a consentire di estendere temporalmente la possibilità prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale stabilisce che, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento. Tale possibilità viene opportunamente estesa fino al 31 dicembre 2013.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 4 marzo 2010, all'esito della procedura di infrazione n. 2007/2195 (causa C-297/08), ha dichiarato che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non essendo state adottate, per quanto riguarda la regione Campania, le misure necessarie ad assicurare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute e per l'ambiente e, in particolare, non essendo stata creata una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento.

Successivamente all'adozione di detta decisione la regione Campania, con il supporto dello Stato, ha avviato la realizzazione di una serie di misure per porre rimedio allo stato di fatto accertato dalla Corte di giustizia e per affrontare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani che, periodicamente, si verificano in tale territorio per

molteplici cause, fra cui l'indisponibilità di un sistema di strutture di recupero e smaltimento sufficiente a far fronte in maniera durevole al volume di rifiuti prodotto annualmente.

Tra le varie misure messe in campo si segnala la predisposizione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti, nell'ambito del quale è stata pianificata la realizzazione degli impianti reputata necessaria ai fini dell'efficace chiusura del ciclo di gestione, trasmesso per le valutazioni di competenza alla Commissione europea.

Quest'ultima, pur non avendo espresso un giudizio negativo sul piano anzidetto, ha però stigmatizzato il fatto che la situazione attuale è ancora caratterizzata dall'instabilità e dall'insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti e ha evidenziato come non siano state individuate soluzioni per la gestione del periodo transitorio, ossia del periodo di tempo necessario per realizzare gli impianti previsti nel nuovo piano rifiuti regionale. Ciò con specifico riferimento alle azioni che avrebbero dovuto essere realizzate in termini di riduzione dei rifiuti da mandare a discarica (potenziamento della raccolta differenziata e realizzazione di impianti di compostaggio) e di aumento della capacità impiantistica disponibile.

La Commissione ha pertanto inviato all'Italia una lettera di messa in mora in data 30 settembre 2011, in cui, nel richiedere l'invio di ulteriori informazioni circa i provvedimenti adottati o da adottare per dare esecuzione alla citata sentenza, ha ulteriormente evidenziato che «nonostante la normativa comunitaria non osti ad una cooperazione interregionale e tra Stati membri nella gestione dei rifiuti», anche detta soluzione appare impraticabile alla luce del fatto che «le Autorità italiane non sono state in grado di assicurare l'invio di rifiuti verso impianti fuori della Campania in misura adeguata, come attestato dalle notizie apparse sulla stampa in merito ai problemi giuridici e tecnici che hanno impedito l'invio in altre regioni o in altri Paesi

dei quantitativi di rifiuti che le Autorità italiane avevano previsto di spedire fuori regione».

Il termine assegnato per fornire le informazioni richieste è scaduto il 15 gennaio, data entro la quale era necessario dar conto ai competenti organi dell'Unione europea delle misure già poste in essere per riscontrare quanto richiesto.

È facile prevedere che il mancato invio di risposte adeguate ed esaurienti alla richiesta della Commissione esporrà lo Stato italiano, oltre che a un severo giudizio critico dei *partner* europei, al pericolo di subire una nuova decisione negativa da parte della Corte di giustizia con la condanna a pesantissime sanzioni pecuniarie che rischierebbero di compromettere, o quanto meno ritardare, l'attuale percorso di risanamento delle finanze pubbliche che il nostro Paese ha avviato con tanti sacrifici negli ultimi mesi.

È pertanto indispensabile adottare idonei provvedimenti che consentano di affrontare quelle situazioni particolarmente urgenti, sottolineate dalla stessa Commissione europea, che impediscono l'attuazione della corretta gestione dei rifiuti nel suddetto periodo transitorio, fra cui figura, prima fra tutti, l'impossibilità di realizzare gli interventi di adeguamento degli STIR previsti dalla legislazione emanata a seguito della cessazione delle precedenti gestioni commissariali straordinarie, fra cui quelli contenuti nel decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, adottato per introdurre speciali modalità di ritorno alla ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.

Ad impedire o rallentare l'attuazione dei predetti interventi, secondo le informazioni fornite dalla regione Campania, è soprattutto la giacenza di considerevoli quantitativi di rifiuti che non consentono pertanto la realizzazione di un corretto ed equilibrato flusso in entrata e in uscita dagli stessi stabilimenti, divenuto ancor più ingestibile a causa delle

difficoltà ad attuare i conferimenti extra-regionali dei rifiuti ivi prodotti evidenziata anche dalla Commissione europea.

L'esigenza di operare in tale direzione in termini estremamente rapidi, per poter dimostrare alla Commissione che si è agito per porre rimedio, per un periodo di tempo adeguato, alla situazione di criticità dalla stessa evidenziata, impone di individuare soluzioni in grado di alleggerire la situazione degli STIR campani che verrebbero così posti nelle condizioni di miglior operatività.

Per evitare inoltre che la situazione di criticità tuttora persistente possa aggravarsi ulteriormente e compromettere così le altre iniziative in corso di adozione, il comma 3 consente poi di continuare ad avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 195 del 2009, il quale stabilisce che, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento.

Infine, al comma 4 si prevede che la regione Campania sia autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tale fine le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa regione Campania.

L'articolo 2, prevedendo la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, favorisce l'ulteriore sviluppo dei comportamenti rispettosi dell'ambiente da parte dei consumatori e della «*green generation*», evitando la com-

mercializzazione di sacchi per asporto (comuni sacchetti per la spesa) dannosi per l'ambiente, nelle more dell'adozione di un decreto interministeriale che potrà porre fine alle incertezze interpretative della materia e del relativo contenzioso comunitario, introducendo altresì le necessarie sanzioni per l'ipotesi di commercializzazione di sacchetti non conformi alle nuove prescrizioni tecniche di tutela ambientale e dei consumatori.

L'introduzione del divieto di commercializzazione citato intendeva incoraggiare la modifica delle abitudini di consumo dei cittadini, promuovendo una maggiore propensione al riutilizzo, al fine ultimo di incidere sull'impatto che i sacchi di plastica provocano sull'ambiente a causa dell'uso massiccio e delle modalità di smaltimento degli stessi.

La predetta disposizione, contenuta nella legge finanziaria per il 2007 (legge 26 dicembre 2006, n. 296), aveva previsto il varo di un programma nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate, con la finalità di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, rafforzare la protezione ambientale e sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali.

Il suddetto programma avrebbe dovuto essere definito, entro centoventi giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Lo scopo dello stesso era individuato nella predisposizione di misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comu-

nitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Anche in ragione della mancata adozione del citato programma di sperimentazione il termine di decorrenza del divieto, a seguito dell'intervento dell'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato.

L'assenza della sperimentazione e dei provvedimenti necessari al raggiungimento del divieto hanno provocato l'insorgenza di dubbi interpretativi e difficoltà nell'applicazione operativa dello stesso, con particolare riferimento sia agli aspetti tecnico-scientifici, quali l'assenza di una puntuale definizione del concetto di biodegradabilità, sia alla genericità del divieto contenuto nella normativa citata, sia, infine, alle conseguenze del mancato rispetto del divieto medesimo.

Di conseguenza, si è reso necessario prorogare il termine di cui all'articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, precisare la portata del divieto e altresì sanzionarne la violazione.

Al comma 1, difatti, si prevede la proroga del termine suddetto, fino all'adozione del decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, entro il 31 luglio 2012. Il decreto da ultimo citato individua inoltre eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi per asporto merci - ai fini della loro commercializzazione - e le modalità di informazione ai consumatori.

La presente disposizione riguarda la commercializzazione dei sacchi commercializzabili per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati e di quelli di spessore superiore

rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi.

La norma prevede altresì che, in conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 174 del Trattato delle Comunità europee) (e, quindi, attraverso l'introduzione di un contributo ambientale, sulla scorta di quanto ad esempio previsto dagli articoli 224, comma 3, lettera *h*), e 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) e degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo possa essere consentita alle condizioni stabilite con decreto adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da ultimo, si prevede come conseguenza della violazione del divieto di commercializzazione l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale, se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa o di tutela ambientale e dei consumatori. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

All'articolo 3, con il comma 1 si introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185, commi 1, lettere *b*) e *c*), e

4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tesa a chiarire che i materiali di riporto cosiddetti storici sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al titolo I della parte quarta del medesimo decreto.

Il «materiale di riporto storico» è costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il «terreno naturale», si sono assestati determinando in molte città un nuovo orizzonte stratigrafico.

In relazione a tali materiali di riporto occorre considerare la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), - recepito dall'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 - ha previsto espressamente l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti sia del «terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno» (lettera *b*)), sia del «suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ...» (lettera *c*)).

Del resto già il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, qualificando il materiale di riporto come autonoma matrice ambientale alla stregua del «suolo» e del «sottosuolo», lo escludeva dalla disciplina dei rifiuti e lo assoggettava, sempreché contaminato, alla ordinaria procedura di «bonifica» dei suoli. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, lo spirito e il dato letterale della disciplina non sono in alcun modo cambiati, ed infatti il medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 continua espressamente ad individuare i materiali di riporto come matrice ambientale nell'Allegato 2 alla Parte Quarta. Al fine di garantire omo-

geneità di posizioni in ambito applicativo e di dare piena e concreta applicazione alla normativa europea, si rende pertanto urgente inserire nel presente decreto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e ciò al fine di confermare espressamente che nel più ampio concetto di «terreno, suolo e sottosuolo», deve ricomprendersi anche la matrice ambientale «materiale di riporto» e ciò sia quando detta matrice non sia contaminata e, una volta escavata, venga utilizzata nel medesimo sito (articolo 185, comma 1, lettera c)), sia quando sia contaminata ma non

venga scavata rimanendo *in situ* (articolo 185, comma 1, lettera b)) sia, infine, quando, una volta escavata, se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata (articolo 185, comma 4).

Con il comma 2 si intende chiarire che in sede di definizione con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 dovranno essere stabilite le condizioni alle quali il materiale di riporto di cui all'articolo 185, comma 4, del medesimo decreto legislativo, è da considerarsi sottoprodotto e non rifiuto.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Il comma 1 provvede a sostituire il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, concernente la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti. I biodigestori sono interamente finanziati dal soggetto aggiudicatario della concessione per la costruzione degli impianti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 2, concernente integrazioni e modificazioni all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, si prevede l'estensione a ventiquattro mesi della durata massima del mandato dei commissari straordinari i cui oneri, sulla scorta dei provvedimenti già emanati dal Presidente della regione Campania, sono posti a carico del concessionario dell'opera, in quanto previsti nel quadro economico dell'intervento, fatta eccezione per gli oneri relativi alla nomina del Commissario per la realizzazione della discarica di Savignano i cui compensi sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 196 del 2010 (FAS). La norma non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la realizzazione dei siti destinati a discarica, la copertura degli oneri relativi è a carico dell'aggiudicatario, e pertanto non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; parimenti non si rinvergono nuovi o maggiori oneri anche per quanto concerne la previsione che, nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.

Per quanto riguarda il comma 3 relativo al differimento, sino al 31 dicembre 2013, dell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento, sino all'8 per cento, per gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale, non si rinvergono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, inserito su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, concerne l'autorizzazione per la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 di cui al Programma attuativo regionale, ai fini dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra.

Si rappresentano per converso, stante il procedimento d'infrazione n. 2007/2195, le sanzioni che la Corte di giustizia dell'Unione europea imporrebbe in caso di condanna dell'Italia, fissate dalla Commissione, da ultimo nella Comunicazione del 2011 [SEC(2011) 1024], nella seguente misura:

1. Somma forfetaria: a partire da un minimo di 8.854.000 euro (fino alla pronuncia della seconda sentenza);
2. Penalità di mora: da 10.880 euro a 652.800 euro per ogni giorno dopo la seconda sentenza e fino all'esecuzione della stessa.

L'importo della sanzione in concreto è calcolato sulla base di precisi parametri, in particolare:

- la gravità dell'infrazione (importanza delle norme violate e impatto dell'infrazione sugli interessi generali e particolari);
- la durata dell'infrazione;
- la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive.

A titolo di esempio, nel caso della procedura d'infrazione 1999/4797 (bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano - MI), poi archiviata, la Commissione europea aveva proposto l'infrazione all'Italia di una penalità di mora pari ad euro 195.840 al giorno (a partire dalla seconda sentenza) e una somma forfettaria di 51.215.220 (21.420,00 euro al giorno x 2190 giorni dalla pronuncia della prima sentenza di condanna).

Articolo 2

Per quanto concerne l'articolo, relativo alla specificazione tecnica della tipologia di sacchetti soggetti al divieto già previsto, non si rinven-
gono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro si
rileva che l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, che si so-
stanziano nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro per il
mancato rispetto del divieto di commercializzazione, può dare luogo ad
eventuali entrate erariali.

Articolo 3

L'articolo in esame è teso a chiarire che i materiali di riporto cosid-
detti «storici» (costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine
antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per succes-
sivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati e sedimen-
tati nel suolo fino a profondità variabili, compattandosi e integrandosi con
il «terreno naturale»), sono esclusi dall'applicazione della normativa sui
rifiuti. La norma non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 1

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

... *Omissis* ...

Art. 6-ter. *Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti*

... *Omissis* ...

1-bis. Presso gli impianti di cui al comma 1 è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Art. 1 *Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*

... *Omissis* ...

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti

nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di dodici mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'*articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione delle ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i commissari predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2008, n. 123*, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.

... *Omissis* ...

Articolo 3

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

... *Omissis* ...

Articolo 39. *Disposizioni transitorie e finali*

... *Omissis* ...

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-*bis*, comma 2, è abrogato l'articolo 186.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, tritovagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;

Considerata la necessità ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Considerata altresì la necessità ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneità di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania

1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti.»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle di-

scariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;

d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari pre-detti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consen-

tita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Articolo 3.

(Materiali di riporto)

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b*) e *c*), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI – CLINI – PASSERA

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO

